DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL CONCORDATO DELL'1L FEBBRAIO 1929 TRA LA SANTA SEDE E L'ITALIA, NELLA PARTE RELATIVA AL MATRIMONIO

Art. 12

Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1° se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2° se le persone unite in matrimonio risultino gia' legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermita' di mente.

Versione in vigore dal 7 agosto 1929, non più in vigore dal 11 febbraio 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio
Estremi	Legge 27 maggio 1929, n. 847
Capo	II — Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-applicazione-del-concordato-dell-1l-febbraio-1929/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it